

**CONTRATTO TRA AUSL DELLA ROMAGNA E IL
POLIAMBULATORIO PRIVATO ACCREDITATO OASI DI
RICCIONE (RN) PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI
DI FORNITURA DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE
AMBULATORIALI (LEA) LIMITATAMENTE AI CASI DI
INFORTUNIO O TECNOPATIA DENUNCIATI ALL' INAIL
PERIODO dal 01.01.2019 al 31.12.2021 (parte normativa) e dal
01.01.2019 al 31.12.2019 (parte economica)**

Tra le Parti :

- **AUSL della Romagna (di seguito Azienda- Committente)**, con sede legale in Ravenna in via De' Gasperi n. 8, CF e P. IVA 02483810392 rappresentata dalla Dott.ssa Manuela Manini, Direttore U.O. Acquisizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni, ai sensi della deliberazione del Direttore Generale AUSL Romagna n 447 del 04/10/2017; PEC: azienda@pec.auslromagna.it

e

- Riccione Terme Spa, in qualità di gestore del Il Poliambulatorio privato Oasi di Riccione (RN) (di seguito il Fornitore) con sede legale in Viale Torino, 16 e sede operativa in Viale Torino, 4 – Riccione (RN) C.F/P.IVA 02006130401, rappresentato legalmente da Piccioni Roberta; PEC: amministrazione@pec.riccioneterme.net

Richiamato, in particolare:

- l'art 8 D.lgs 502/92 e s.m.i ed in particolare gli artt. 8 bis “autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”; 8 quater “accreditamento istituzionale” e 8 quinquies “accordi contrattuali”;
- la DGR n° 426/2000 “Linee guida e criteri per la definizione degli accordi e la stipula dei contratti ai sensi D.Lgs n°502/92, così come

modificato dal D.Lgs n° 229/99 e della Legge regionale n° 37/98: “Primi adempimenti” che ha attribuito alle Aziende Sanitarie la competenza alla stipula dei predetti accordi contrattuali a favore dei assistito nel proprio ambito territoriale, in coerenza con gli indirizzi regionali in materia;

- la Legge n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione” ed in particolare l’art. 1 comma 42 lett. L che modifica l’art. 53 del D.lgs 165/2001, aggiungendo il comma 16-ter e che disciplina il cosiddetto “revolving doors” o “pantouflage” per evitare che si creino situazioni di conflitto di interessi nel conferimento di incarichi;

- la DGR n° 354/2012 “Linee di indirizzo regionali in materia di controlli esterni ed interni dei produttori pubblici e privati di prestazioni sanitarie nella Regione Emilia-Romagna.Aggiornamento”;

- il Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili a carico del Servizio sanitario approvato, di cui alla DGR 410/1997 e successive modifiche ed integrazioni (DGR 263/2003; DGR n° 1108/2011; DGR 1906/2011; DGR 145/2013; DGR 253/2015);

- la DGR n. 1943 del 04/12/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell’accreditamento delle strutture sanitarie”;

- la Deliberazione AUSL della Romagna n. 333 del 26/07/2017 con oggetto “Committenza sanitaria per attività di specialistica ambulatoriale – approvazione modello organizzativo”;

- la DGR n. 1267 del 23.07.2014 di approvazione accordo con l'Inail regionale per l'erogazione, a favore di infortunati sul lavoro e tecnopatici, delle prestazioni integrative di riabilitazione di cui all'art.11 c. 5 bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di riabilitazione (LIA) e che il suddetto accordo prevede che le prestazioni integrative (LIA) siano ad esclusivo carico di Inail e che quest'ultimo possa stipulare convenzioni, con strutture pubbliche e private anche termali, finalizzate all'erogazione delle prestazioni richieste. Qualora il percorso riabilitativo individuale preveda anche prestazioni LEA, queste ultime saranno a carico della competente Azienda USL ed erogate presso strutture pubbliche o strutture accreditate nei limiti dei budget assegnati;

- la DGR 383 del 15/04/2015 – Approvazione schema di accordo tra Regione Emilia Romagna e Inail Direzione Regionale per l'Emilia Romagna per garantire al lavoratore infortunato e/o tecnopatico il recupero delle condizioni psico-fisiche e il conseguente tempestivo riavvio al lavoro e la relativa circolare applicativa n. 7 del 06/06/2015;

- la DGR 859 del 16.06.2017 - Accordo Regionale per il triennio 2017- 2019 con le Aziende Termali regionali per la fornitura ai cittadini di prestazioni termali in regime di accreditamento, ha ravvisato l'opportunità che le Azienda UsI competenti concordino un percorso condiviso con gli stabilimenti termali presenti nel territorio, al fine di garantire, all'interno del piano riabilitativo individuale prescritto dall'Inail, coerenza tra l'erogazione di prestazioni previste dai Lea e prestazioni Lia;

- il DPCM 12/01/2017 recante “definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art.1 comma 7 del D.lgs 30/12/1992 nr. 502”;
- il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in particolare l’art 28 recante la disciplina del Responsabile del Trattamento e in generale, la normativa vigente in materia di Privacy;
- la Deliberazione del Direttore AUSL Romagna 275 del 25/07/2018 avente ad oggetto “adeguamenti al regolamento UE 2016/679: definizione dell’organigramma delle responsabilità privacy aziendali determinazioni”.

Preso atto che la Struttura **Poliambulatorio Oasi di Riccione (RN)** ha stipulato un accordo con l’Inail, avente validità dal 01.01.2019 al 31.12.2021, per l’erogazione delle prestazione integrative di riabilitazione di cui all’art. 11 c.5 D.L.vo 9 aprile 2008 n.41.

CONCORDANO QUANTO SEGUE :

ART. 1 OGGETTO DELL’ACCORDO

Il presente Accordo regola i rapporti tra L’Azienda Usl della Romagna (Azienda e/o Committente) e lo **Stabilimento Termale Poliambulatorio Oasi di Riccione (RN)** (Fornitore) per la fornitura di prestazioni rientranti nei LEA a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici residenti nell’ambito territoriale di competenza dell’Azienda Usl della Romagna con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale erogate presso la seguente sede:

- Via Torino, 4 – Riccione (RN) - accreditata con determinazioni della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e

Welfare della Regione Emilia-Romagna n. 18565 del
23/12/2015.

Il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi è autocertificato mediante dichiarazione sostitutiva, agli atti dell'Azienda, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sottoscritta con modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

ART. 2 VALIDITA' DELL'ACCORDO

Il presente contratto ha validità dal **01.01.2019** al **31.12.2021** per la parte normativa e dal **01.01.2019** al **31.12.2019** parte economica. Per gli anni 2020 e 2021 la parte economica, fermo restando la validità della convenzione Inail e del presente contratto, sarà oggetto di specifico piano di committenza formalizzato con specifica nota.

Il presente Contratto potrà essere concordemente modificato ed integrato in ogni momento qualora intervengano elementi di valutazione nuovi sia in ordine agli aspetti sanitari sia in ordine agli aspetti economici in esito alle verifiche periodiche o in conseguenza di nuove e diverse disposizioni programmatiche, tariffarie, normative (nazionali, regionali e/o locali). Le eventuali modificazioni e le integrazioni concordate tra le parti e/o che si rendessero necessarie a seguito di nuove disposizioni aziendali, dovranno essere formalizzate per iscritto, mentre saranno applicate di diritto tutte le disposizioni normative nazionali e regionali che dovessero intervenire nel corso di esecuzione del contratto. La validità dell'accordo è

condizionata dalla permanenza dei presupposti di autorizzazione, accreditamento della struttura e validità della convenzione con Inail, nonché dei requisiti soggettivi. Pertanto, anche al fine di consentire all'Azienda Committente la verifica del possesso continuativo dei suddetti requisiti, è onere del Fornitore, il quale si obbliga a tal fine, comunicare tempestivamente all'Azienda Committente:

a) ogni eventuale sopravvenuta variazione dei dati e/o informazioni indicate nelle dichiarazioni sostitutive rese ed attestanti il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, fornite all'Azienda Committente ai fini della stipula del presente accordo contrattuale, nonché per la valutazione della congruità dei servizi offerti agli assistiti;

b) ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 3 PRESTAZIONI RIABILITATIVE COMMISSIONATE – TARIFFE - BUDGET E FATTURAZIONE

Il Fornitore si obbliga a erogare le prestazioni riabilitative LEA indicate nell'elenco allegato alla convenzione sottoscritta dallo stesso con INAIL. Alle prestazioni negoziate sono applicate le tariffe riportate nel nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili a carico del Servizio sanitario¹.

In caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica

¹ Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili a carico del Servizio sanitario approvato, di cui alla DGR 410/1997 e successive modifiche ed integrazioni (DGR 263/2003 ; DGR n° 1108/2011; DGR 1906/2011;DGR 145/2013; DGR 253/2015).

ambulatoriale, il volume massimo di prestazioni remunerate, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti del Budget annuale.

Il Budget lordo complessivo di spesa per il periodo **dal 01.01.2019 al 31.12.2019** ammonta ad una somma pari ad **€ 1.000,00**, tenuto conto in proiezione di quanto erogato alla data odierna, ed è definito al lordo dello sconto convenzionalmente pattuito pari **al 2% delle tariffe del Nomenclatore Tariffario Regionale vigente**, che il Fornitore è tenuto ad applicare. Il Fornitore è tenuto al governo della propria produzione al fine di renderla coerente al tetto economico commissionato, in caso di eccesso di produzione oltre il tetto concordato, ove non espressamente autorizzato si procederà alla riduzione della remunerazione tariffaria (budget fisso a tariffa variabile).Le prestazioni erogate a favore di assistiti residenti in regione (infrarar) sono fatturate alla Azienda Usl ove il paziente risiede sulla base del dato anagrafico risultante dalla prescrizione medica e tessera sanitaria. L'Azienda effettuerà opportune verifiche atte ad accertare l'effettiva residenza dell'assistito ed in caso di riscontrato errore ne darà comunicazione al Fornitore che a sua volta dovrà emettere nota di credito. Le prestazioni erogate a favore di assistiti non residenti in Regione (extrarar) sono fatturate all'Azienda Usl dove ha sede territoriale la Struttura privata accreditata erogatrice con indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario, della regione e/o Stato estero di residenza. L'Azienda USL procederà alla liquidazione entro i tetti indicati dalla Regione

Emilia Romagna nelle more della chiusura della mobilità interregionale. In caso di riscontrato errore di fatturazione di carattere amministrativo, l'Azienda procederà a richiedere al Fornitore l'emissione di nota di credito contestualmente al blocco del pagamento fino all'ammontare dell'importo contestato. Il Fornitore è tenuto ad emettere nota di credito nel termine massimo di 30 gg dal ricevimento della richiesta. Il Fornitore ha l'obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall'art. 1 , commi da 209 a 213 , Legge 24 dicembre 2007 n.244 e dal regolamento in materia di emissione, trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. In specifico, il Fornitore dovrà inviare le fatture in formato elettronico XML , attraverso il sistema di interscambio (SDI) all'Azienda Usl della Romagna -Via de Gasperi 8-48121 Ravenna C.F. e P.IVA :02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 " Riferimento Amministrazione " **COMRN**.

Il Fornitore emette la fattura delle prestazioni erogate nel momento in cui rende disponibili i dati di flusso ASA o tramite produzione del tracciato informativo regionale o anche direttamente al Committente tramite apposito tracciato record allegato alla fattura in modo tale che il Committente possa svolgere tempestivamente gli accertamenti dovuti, preliminari al pagamento. Il Fornitore dovrà emettere regolare fattura mensile per le prestazioni rese nell'arco del mese precedente.

Le prestazioni di riabilitazione, ricomprese nei LEA, devono essere fatturate fornendo in allegato le prescrizioni SSN

complete e copia del PRI (Piano Riabilitativo Individuale) autorizzato dall'INAIL ove si evincano le prestazioni riabilitative prescritte dal medico INAIL o medico del SSR (come da convenzione e documento denominato "flusso di lavoro per prestazioni riabilitative integrative – ALL.2). L'importo delle singole fatture, che verrà addebitato all'Azienda, **nelle forme sopraindicate**, dovrà essere quello risultante dalla tariffa del nomenclatore, dedotto l'importo degli sconti concordati. La documentazione giustificativa allegata alla fattura dovrà indicare le quantità erogate di ogni tipologia di prestazione e il relativo importo lordo e netto fatturato. Il Fornitore addebiterà all'AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale ed emetterà la fattura mensile entro massimo il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza. Al fine di consentire le attività di monitoraggio e controllo della produzione, il Fornitore trasmette al Committente fatture mensili, ciascuna con i propri allegati, per :

1. pazienti residenti AUSL Romagna;
2. pazienti residenti Fuori Regione.

Eventuali prestazioni riepilogative senza prescrizione medica su ricettario SSN o in data antecedente a quella riportata sulla ricetta non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN.

ART. 4 CRITERI DI ACCESSO ALLE CURE

L'assistito, scelta la struttura ove intende attuare il percorso riabilitativo accede alle cure attraverso l'impegnativa SSR ad opera del medico INAIL che prescrive la prima visita fisiatrica unitamente

ad un promemoria indirizzato al medico curante. Una volta effettuata la visita fisiatrica, il medico fisiatra redige un Piano Riabilitativo Individuale (PRI) contenente le prestazioni proposte e il Fornitore ipotizza un calendario di appuntamenti .Il PRI proposto dal Fornitore verrà vagliato dal medico Inail e qualora consideri le prestazioni idonee provvederà alla loro prescrizione su ricetta SSR per prestazioni LEA e attiverà l'emissione dell'impegnativa INAIL per le prestazioni LIA. Una volta eseguito il percorso riabilitativo (documentato da un diario presenze firmato dall'assistito) la struttura redigerà una relazione finale, da indirizzare ad Inail con indicazione dei benefici conseguiti ed eventuali successivi cicli di terapie per il recupero completo. Competerà al medico Inail valutare la necessità di ulteriori terapie.

ART. 5 CONTROLLI SANITARI E AMMINISTRATIVI

L'Azienda può effettuare in qualunque momento controlli e/o ispezioni tendenti a verificare sia l'appropriatezza delle prestazioni rese sia la congruenza tra prescrizioni , prestazioni e relative tariffe, ai sensi normativa vigente.

Sono, inoltre, previsti controlli amministrativi.

In particolare :

- controlli anagrafici (residenza del cittadino);
- congruenza tra importo fatturato e importo validato dalla RER;
- controllo rispetto tetti economici.

ART. 6 QUALITA' DEL SERVIZIO RESO

Il Fornitore, in relazione alle prestazioni oggetto del presente

contratto, si obbliga a:

- porre in essere ogni utile iniziativa al fine di evitare disagi all'utenza in termini di accessibilità ai servizi, adoperandosi, ove ciò sia compatibile con le condizioni cliniche del paziente, per ridurre al massimo il numero degli accessi;
- a fornire le attività programmate nel rispetto di requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti igienico-sanitario, protezionistico, di sicurezza strutturale, ambientale, tecnologica, di professionalità e di qualità globale. L'attività contrattata sarà, infatti, immediatamente sospesa anche parzialmente, nel caso di accertate e comprovate gravi carenze professionali e tecnologiche che possano precludere la sicurezza degli assistiti. A tale scopo l'Azienda invierà contestazione formale motivata e circostanziata con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse o il ripristino delle condizioni carenti, salvo che si verificano più gravi inadempienze che configurino fattispecie previste esplicitamente dalla normativa vigente come cause di risoluzione dell'Accordo di fornitura;
- a concordare ed attuare protocolli operativi in quelle discipline in cui siano poste in atto indicazioni e linee guida approvate in sede regionale e/o aziendale;
- garantire la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi. In caso di reclamo di un utente, il Fornitore si impegna a fornire tempestivamente adeguata risposta

all'Azienda entro i termini richiesti;

- rispettare la normativa vigente in materia di consenso informato.

ART. 7 PAGAMENTI

L'Azienda si impegna a garantire il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, entro il limite del budget complessivo commissionato. Soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorrono a determinare le transazioni economiche e che il flusso ASA costituisce l'unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con il budget commissionato e la produzione validata dalla banca regionale. La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sulle prestazioni sanitarie erogate, risultassero non dovute o dovute in parte. In tal caso è obbligo del Fornitore emettere tempestivamente nota di credito a fronte dei rilievi avanzati dal committente entro 30 giorni dalla richiesta. Il mancato pagamento entro i termini previsti non dà diritto al fornitore a sospendere l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Qualora il Fornitore ricorra alle formule di finanziamento e anticipo commerciale, ivi incluso il factoring, per fatture riferite a prestazioni rese a favore sia di cittadini residenti in Emilia-Romagna sia non

residenti non possono in alcun modo addebitare oneri a carico dell'Azienda. In caso di ritardo nei pagamenti oltre il 90° giorno sono dovuti gli interessi ai sensi D.lgs n. 231/2002 e s.m.i.

ART. 8 OBBLIGHI DEL FORNITORE E DEBITO INFORMATIVO

Il Fornitore è tenuto a rispettare il debito informativo nei confronti dell'Azienda comunicando tempestivamente le variazioni intervenute nei modelli di anagrafe sanitaria delle strutture (ministeriale/regionale), nonché ogni altra rilevazione ricompresa nel N.S.I.S.. **Il Fornitore** è tenuto a trasmettere **al Committente** la documentazione relativa alle prestazioni LEA incluse nel progetto riabilitativo individuale (PRI) autorizzato dall'Inail, erogate a favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale aziendale e negli ambiti territoriali extra-rer. Il Fornitore dovrà soddisfare il debito informativo per il monitoraggio degli accordi contrattuali fornendo, mensilmente, all'Azienda il **flusso ASA** (secondo le modalità stabilite dalla Circolare n. 2 del 16/2/2011 e s.m.i.). L'Azienda si riserva, in caso di necessità, di richiedere altri dati che il Fornitore è tenuto comunque a fornire. Il Fornitore è tenuto ad erogare la visita fisiatrica (LEA) entro massimo 4 gg. dalla data di prescrizione sul ricettario SSR e le prestazioni riabilitative entro un massimo di 7 gg. dalla data di prescrizione da calcolarsi conteggiando le sole giornate lavorative con esclusione dei sabati (come da convenzione Inail).

ART . 9 ASSICURAZIONE

Il Fornitore garantisce di aver sottoscritto un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della

propria attività o comunque trovarsi in condizione di **Autoassicurazione**. L'Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall'esecuzione delle attività di cui al presente accordo.

ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi di :

- sospensione dell'esecuzione del servizio;
- violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall'Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore;
- violazione dell'obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall'Emilia-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento;
- violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità;
- perdita del requisito oggettivo dell'accreditamento;
- sopravvenuta perdita del requisito soggettivo auto dichiarato;
- reiterata mancata emissione della NC richiesta dalla AUSL a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati;
- cessazione di validità convenzione INAIL.

In tali casi l'Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile.

ART. 11 PRIVACY

Le prestazioni sanitarie devono essere erogate nella piena osservanza delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, regionali e delle linee guida aziendali reperibili e applicabili in materia di Privacy, nonché conformemente al Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati (c.d. GDPR).

Si dà atto che l'Azienda USL, con riguardo ai ruoli che assumono gli operatori pubblici e privati, ha inoltrato specifica richiesta di chiarimento al DPO aziendale e Regionale finalizzata, nello specifico, a chiarire la qualificazione giuridica (titolare o responsabile esterno) del soggetto privato accreditato parte del presente rapporto contrattuale ex art. 8-quinquies D. Lgs. n. 502/1992, ai fini Privacy.

Si dà atto che il DPO regionale ha sottoposto al competente Tavolo Privacy il quesito.

Il fornitore si obbliga sin da ora ad accettare le risultanze aziendali e/o regionali in merito alla qualifica allo stesso attribuita.

In ogni caso, con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore medesimo dichiara e garantisce di essere in possesso di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, funzionali all'adozione e attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento dei dati soddisfi i requisiti del Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. GDPR) e, in generale, la normativa vigente in materia di Privacy.

Preso atto di quanto sopra e nelle more delle pronunce del DPO aziendale e del Tavolo regionale Privacy in ordine al parere richiesto, nonché in continuità ed in ottemperanza delle Linee Guida Aziendali attualmente vigenti, si nomina il Fornitore, nella persona del suo legale rappresentante, “Responsabile del trattamento” dei dati ai sensi dell’art. 28 del nuovo GDPR come da atto di nomina allegato al presente contratto (ALL.3), da considerarsi quale parte integrante e sostanziale dello stesso, salvo successive modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie in adeguamento alla normativa Privacy ed alle linee interpretative/applicative regionali ed aziendali.

Il Fornitore è tenuto all’osservanza del Regolamento Europeo n. 679/2016 e a recepire, in ogni momento, ogni eventuale modifica ed integrazione in materia di Privacy in conseguenza di nuove e diverse disposizioni nazionali, regionali e aziendali.

ART. 12 CODICE DI COMPORTAMENTO, INCOMPATIBILITA’ E NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il Fornitore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013, dal Codice di comportamento dell’Azienda USL della Romagna come da ultimo adottato con deliberazione n. 209/2018 e s.m.i., consegnato in copia (ALL.1), nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, come da ultimo aggiornato con Deliberazione del Direttore n. 31 del 31.01.2019 e scaricabile dal link <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/amministrazione>

trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione della-corruzione-e-della-trasparenza che il Fornitore dichiara di

conoscere ed accettare, con la sottoscrizione del presente accordo.

L'Azienda si impegna a portare a conoscenza del Fornitore ogni variazione del Codice.

Il Fornitore, a pena di risoluzione del contratto, in caso di violazione delle disposizioni dei Codici di comportamento (nazionale e aziendale) e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione da parte dei propri dipendenti e collaboratori, è tenuto ad adottare i provvedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità e le eventuali conseguenze negative nonché a prevenire la reiterazione delle violazioni del Codice.

La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici, comporterà la risoluzione dell'accordo, previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda ed applicazione della procedura prevista dall'art. 17 a garanzia del diritto di difesa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva normativa emanata in materia, in particolare dall'art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l'incompatibilità assoluta del personale del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti con il SSN a titolo convenzionale o anche libero professionale a prestare la propria attività nei confronti del Fornitore.

Pertanto è vietato per il Fornitore avere nel proprio organico, in qualità di consulente o prestatore d'opera, personale che intrattenga un rapporto di dipendenza/convenzionale con il SSN.

Il Fornitore assicura gli adempimenti finalizzati a prevenire conflitti di interesse anche potenziali; in ogni caso il Fornitore che dimostri buona fede non risponde in ordine a false dichiarazioni rilasciate dai professionisti.

Il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Il fornitore dovrà altresì attenersi agli obblighi di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 introdotto dalla L.190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Ausl della Romagna che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei confronti del contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto e il divieto del fornitore di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra previsto sono nulli con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. L'onere di verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esso rilasciato preventivamente alla stipula del contratto di lavoro è in capo al Fornitore.

ART. 13 FORO COMPETENTE

In caso di controversia tra le parti rientrante nella giurisdizione del

Giudice Ordinario, è competente a decidere in via esclusiva il Foro di Ravenna.

ART. 14 REGISTRAZIONE E REGIME FISCALE

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 delle tariffe - parte 2° - del DPR 26/04/1986 n. 131.

Le spese di bollo sono a carico del Fornitore; le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.

ART. 15 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni previste dal Codice Civile, dalle specifiche norme nazionali e regionali in materia, dagli Accordi con la Regione Emilia Romagna e le Associazioni rappresentative.

Sono fatte salve eventuali modificazioni e integrazioni conseguenti a sopravvenuti indirizzi e disposizioni aziendali compatibili con l'assetto negoziale regionale.

ART. 16 CLAUSOLE ai sensi DELL'ART- 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. del codice civile, le parti dichiarano di avere preso visione e di accettare espressamente agli artt. 9,13.

Allegati :

- 1) Codice di Comportamento dell'AUSL della Romagna – deliberazione n. 209/2018 e s.m.i.;
- 2) Documento denominato “Flusso di lavoro per Prestazioni

riabilitative integrative”;

3) Atto di nomina a Responsabile Esterno del Trattamento dati

art. 28 Reg.to UE 679/2016 (GDPR).

Ravenna,

| Per | Per |
|--------------------------------|----------------------------|
| l’Azienda UsI Romagna | Riccione Terme Spa |
| Responsabile U.O. Acquisizione | - Poliambulatorio Oasi |
| Prestazioni Sanitarie | (Il Legale Rappresentante) |
| da Erogatori Esterni | Sig.ra Roberta Piccioni * |
| Dott.ssa Manuela Manini* | |

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i.

“Imposta di Bollo assolta in modo Virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ravenna – Prot. n. 60976 del 19/12/2018” per un importo pari a € 192,00.